



**REPUBBLICA ITALIANA**  
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
**ISTITUTO TECNICO “Saffi /Alberti” FORLÌ**  
Via Turati, 5– ☎ Tel. 0543/67370 - 47100 FORLÌ  
e-mail: fote020004@istruzione.it - sito web: www.saffi-alberti.gov.it

## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

### **Art. 1 Riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare :
- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
  - Legge 11/11/1975 n. 584;
  - Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
  - Direttiva PCM 14/12/1995;
  - Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
  - Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
  - Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
  - Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005; Circolare 3/Sanità/2005;
  - Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
  - Legge 16/01/2003 n.3;
  - L. 3 del 16/01/2003 art. 51;
  - DPCM 23/12/2003;
  - Legge finanziaria 2005;
  - Decreto Legislativo 81/2008;
  - Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
  - Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

### **Art. 2 Finalità**

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi. Esso persegue le seguenti finalità:

- a) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- b) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- c) prevenire l'abitudine al fumo;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- g) dare visibilità alle azioni promosse nell'ambito del POF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica.

### **Art. 3 Destinatari**

Il presente Regolamento è diretto a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi e a quanti

dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne della scuola. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'Istituzione scolastica.

#### **Art. 4 Divieto di fumo**

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni dell'istituto.
2. Negli atri e nei corridoi, nella palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

#### **Art. 5 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati, con determinazione del Dirigente Scolastico (allegato A), all'inizio di ogni anno scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica per l'intero anno scolastico; in caso di mancata determinazione restano invariati i responsabili nominati nell'anno precedente. In mancanza/assenza dei responsabili preposti al rispetto della norma sul divieto di fumo, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono compiute dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori.
2. E' compito dei responsabili preposti:
  - a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
  - b. vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
2. Il personale incaricato di funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di "lettera di accreditamento" e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
3. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
4. In ogni caso tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati o in caso di loro assenza al Dirigente scolastico o ai Collaboratori. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

#### **Art. 6 Sanzioni**

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art.10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione

sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. In applicazione di ciò, la violazione del divieto di fumo presso questa Istituzione scolastica comporta il pagamento della somma pari.
  - € 27,50 o
  - € 55,00 (per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale sia spedito a mezzo raccomandata).
3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 7 Procedura di accertamento**

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono alla contestazione immediata compilando, in duplice copia, il verbale di cui all'allegato B e consegnandone una copia al trasgressore se maggiorenne; la seconda copia deve essere conservata nell'apposito Registro dei Verbali. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.
2. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### **Art 8 Pagamento contravvenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere, entro il **termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione**, al pagamento del minimo della sanzione e cioè:
  - 27,50 euro per la violazione semplice;
  - 55 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Se il trasgressore non ottempera il pagamento entro il termine di 15 giorni, è ammesso all'oblazione (art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689) se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole; in esso versamento devono essere incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto si dovrà versare la somma di:

- 55 euro nel caso di violazione semplice;
  - 110 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
    - a. in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 741T, e per le eventuali spese di notifica il codice 942T

- b. all'Ufficio Postale, tramite bollettino intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Forlì-Cesena, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo – Ist. Tecnico Saffi-Alberti Forlì verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- c. direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo – Ist. Tecnico Saffi-Alberti Forlì verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### **Art. 9 Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato fatto il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

#### **Art. 10 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 11 Allegati**

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento:

- a) Allegato B: verbale di contestazione per la violazione della normativa sul divieto di fumo
- b) Allegato C: rapporto al Prefetto
- c) Allegato D: cartellonistica di divieto di fumo

Verbale di accertamento di illecito amministrativo

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ /20\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nei locali...../oppure:nell'area all'aperto di pertinenza dell'ISTITUTO TECNICO SAFFI-ALBERTI di Forlì,sottoscritto ....., in qualità di Funzionario Incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, accerta che:

l'alunno/a / il/la sign.re/ra \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ documento d'identità \_\_\_\_\_, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto \_\_\_\_\_

(eventualmente) ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

\_\_\_\_\_ ,  
commina allo/a stess \_\_\_ una ammenda pari a € \_\_\_\_\_.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il trasgressore

Il verbalizzante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RELATA di NOTIFICA**

**(Allegato al verbale di accertamento di illecito amministrativo)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dà atto di aver notificato il presente verbale di accertamento di illecito amministrativo a \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

con sanzione amministrativa di importo pari a euro \_\_\_\_\_ mediante:

\_ Consegna diretta nelle mani dell'allievo/a (se maggiorenne);

\_ Consegna nelle mani del/i genitore/i;

\_ Invio a mezzo lettera raccomandata del verbale di accertamento ai genitori dell'allievo.

Forlì, \_\_\_\_\_

Il verbalizzante \_\_\_\_\_

Il Genitore (solo in caso di consegna diretta) \_\_\_\_\_

L'allievo (solo se maggiorenne) \_\_\_\_\_

### **Modalità di pagamento - Ricorsi**

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 € a 275€. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione e cioè:

- 27,50 € nel caso di violazione semplice;
- 55 € nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55€ nel caso di violazione semplice;
- 110 € nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il pagamento deve essere effettuato presso:

- a. sportello bancario, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 741T, e per le eventuali spese di notifica il codice 942T
- b. ufficio postale, tramite bollettino postale intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Forlì-Cesena (causale del versamento: Infrazione divieto di fumo – Ist. Tecnico Saffi-Alberti Forlì verbale n. \_\_\_ del \_\_\_);
- c. direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, (causale del versamento: Infrazione divieto di fumo- Ist. Tecnico Saffi-Alberti Forlì verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

### **A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO la Segreteria alunni della Scuola.**

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, sarà inoltrata al Prefetto di Forlì Cesena per le successive incombenze di legge. Si fa presente che entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento Scolastico.

Prot. N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Forlì , \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ill.mo PREFETTO di FORLÌ' CESENA

**Oggetto: rapporto a carico di \_\_\_\_\_ - infrazione norme sul divieto di fumo.**

Ai sensi della Legge 689/1981 e seguenti,

COMUNICO

che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa, con le modalità specificate nel predetto verbale.

Decorso il termine di legge, il trasgressore non ha prodotto l'attestazione di pagamento della sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere stato effettuato.

Stante quanto precede, pertanto, provvedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti adempimenti.

La prego di volermi cortesemente dare comunicazione dell'esito della procedura avviata.

Con ossequi.

Il Dirigente Scolastico

.....

# VIETATO FUMARE

**Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51**  
***Tutela della salute dei non fumatori***

“

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**


*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

**Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:**

- Sig. \_\_\_\_\_
- Sig. \_\_\_\_\_

Autorità cui compete accertare  
e contestare l'infrazione:

*Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e agenti di  
polizia giudiziaria*



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**